07051/13

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Gaetanino Zecca	- Presidente -	Sent. n. sez. 939
Maria Vessichelli		CC - 20/09/2012
Alfredo Guardiano		R.G. N. 18405/2012
Paolo Micheli	- Relatore -	
Luca Pistorelli		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Malatino Roberto, nato a Verbania il 14/09/1958

avverso l'ordinanza emessa il 10/04/2012 dalla Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, che ha richiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Roberto Malatino, condannato con sentenza del Tribunale di Milano del 10/06/2005 alla pena di mesi 2 di reclusione (convertita in € 3.000,00 di multa) per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., proponeva appello avverso tale pronuncia con atto del 21/07/2005. Il gravame veniva tuttavia dichiarato

inammissibile con ordinanza emessa il 10/04/2012 dalla Corte di appello di Milano, in ragione della ritenuta genericità delle censure mosse alla sentenza di primo grado, a fronte invece della necessità - prevista dall'art. 581 cod. proc. pen. - di una indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dell'impugnazione.

2. Il Malatino propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza appena richiamata, invocando violazione di legge processuale e carenza di motivazione. Il ricorrente lamenta in particolare che, fra i motivi di appello, vi era la specifica doglianza relativa al computo della sanzione pecuniaria corrispondente alla pena detentiva oggetto di sostituzione: applicando il dettato normativo vigente all'epoca del commesso reato, sarebbe stato doveroso sostituire 38,00 euro di multa ad ogni giorno di reclusione, ottenendo così un totale di 2.280,00 euro, e non invece i 3.000,00 euro stabiliti dal Tribunale. Già sotto tale profilo, essendo state mosse censure specifiche in relazione a ben determinate questioni in diritto, l'appello avrebbe dovuto pertanto considerarsi ammissibile.

Il Malatino segnala altresì che, alla data dell'ordinanza impugnata, era comunque maturata la prescrizione del reato a lui addebitato, in quanto risalente - come da rubrica - al 04/07/2001.

3. Con dichiarazione fatta pervenire in cancelleria in vista della celebrazione dell'udienza, il difensore del ricorrente ha segnalato la propria volontà di aderire ad un'astensione proclamata da associazioni di categoria, che risulta effettivamente indetta anche per la giornata odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente disattesa la dichiarazione di astensione del difensore del Malatino, dal momento che - in ragione della natura del provvedimento impugnato - l'udienza si svolge nelle forme del rito camerale, senza la pienezza del contraddittorio.

Venendo a trattare delle ragioni a sostegno del ricorso, queste appaiono invece obiettivamente fondate.

Con l'atto di appello a suo tempo presentato nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano, il Malatino chiedeva infatti:

- la sospensione condizionale della pena inflittagli, in ragione della tenuità del fatto e della pregressa incensuratezza;

- la riduzione dell'entità della sanzione pecuniaria, fino al minimo di € 38,00 per ogni giorno di reclusione;
- la rateizzazione della sanzione medesima, in virtù delle proprie disagiate condizioni economiche.

Almeno quanto alla conversione della sanzione detentiva, per cui la difesa dell'imputato aveva formulato espressa istanza già al momento di rassegnare le conclusioni dinanzi al Tribunale, appariva pertanto formulata una richiesta specifica, fondata su una evidente violazione di legge da parte del giudice di prime cure: l'importo di 38,00 euro, peraltro, avrebbe dovuto costituire misura vincolata, mentre il Tribunale aveva stabilito un illegittimo criterio di conversione in ragione di «€ 50,00 per giorno di detenzione».

L'ordinanza impugnata deve conseguentemente essere annullata senza rinvio. Ad analoga conclusione deve altresì pervenirsi in ordine alla sentenza del Tribunale di Milano, oggetto dell'originaria impugnazione, essendo effettivamente maturata la prescrizione del reato contestato al Malatino (già nel gennaio 2009). Non vi sono quindi gli estremi per la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano, per lo svolgimento del giudizio di secondo grado, imponendosi l'immediata applicabilità della causa estintiva.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza di primo grado, perché estinto per intervenuta prescrizione il reato addebitato.

Così deciso il 20/09/2012.

Il Consigliere estensore
Paolo Micheli

Il Presidente
Gaetanino Zecca

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addì 13 FEB 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise